

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 21 marzo 2016

che modifica la Raccomandazione CERS/2012/2 relativa al finanziamento degli enti creditizi

(CERS/2016/2)

(2016/C 140/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli da 16 a 18,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) In data 20 dicembre 2012 il Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha adottato la Raccomandazione CERS/2012/2 ⁽³⁾. La raccomandazione ha l'obiettivo di incentivare strutture di finanziamento sostenibili per gli enti creditizi.
- (2) Per conseguire gli obiettivi della Raccomandazione CERS/2012/2, si richiede alle autorità nazionali di vigilanza (di seguito, «ANV»), alle autorità nazionali macroprudenziali e all'Autorità bancaria europea (ABE) di intraprendere determinate azioni secondo la tempistica indicata nella Sezione 2, paragrafo 3, della Raccomandazione CERS/2012/2.
- (3) In data 16 settembre 2014, il Consiglio generale ha deciso di prorogare da sei a dodici mesi alcuni termini. In base alla nuova tempistica, l'EBA dovrebbe trasmettere al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5, della Raccomandazione CERS/2012/2 entro il 31 marzo 2016 e trasmettere al CERS e al Consiglio dell'Unione europea una relazione finale entro il 30 giugno 2016. Tali relazioni dovrebbero essere basate sui dati relativi ai piani di finanziamento presentati all'EBA dalle ANV. Tuttavia l'EBA ha dichiarato che non sarà possibile rispettare in pieno i termini indicati a causa di ritardi nella trasmissione dei dati.
- (4) L'obiettivo principale del CERS è quello di prevenire o attenuare i rischi sistemici in modo tempestivo ed efficace. Il Consiglio generale ritiene che la fusione delle relazioni provvisorie e finali relative alla raccomandazione A, paragrafo 5, in una relazione unica trasmessa dall'ABE e la proroga di ulteriori 12 mesi della trasmissione della relazione al CERS e al Consiglio non metterebbe a rischio l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, né determinare la mancata attuazione della Raccomandazione A, paragrafo 5.
- (5) Il Consiglio generale dovrebbe, pertanto, prorogare il relativo termine al fine di concedere all'ABE il tempo sufficiente ad adottare le misure necessarie all'attuazione della Raccomandazione A, paragrafo 5.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/2,

⁽¹⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽³⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La Raccomandazione CERS/2012/2 è modificata come segue:

1. La sezione 2, paragrafo 3, punto 1, è sostituita dalla seguente:

- «1. *Raccomandazione A* — Si richiede alle ANV responsabili della vigilanza bancaria, alle ANV e alle altre autorità con un mandato macroprudenziale e all'ABE di comunicare secondo la seguente tempistica:
- a) entro il 31 dicembre 2015, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
 - b) entro il 31 luglio 2016, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sulla raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
 - c) entro il 31 dicembre 2015, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
 - d) entro il 30 settembre 2016, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
 - e) entro il 30 giugno 2014, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio gli orientamenti di cui alla raccomandazione A, paragrafo 4;
 - f) entro il 31 marzo 2017, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5.»;

2. nell'allegato, il punto V.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«V.1.3.1. **Tempistica**

Si richiede alle ANV responsabili della vigilanza bancaria, alle ANV e alle altre autorità con un mandato macroprudenziale e all'EBA di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l'inerzia secondo la seguente tempistica:

- a) entro il 31 dicembre 2015 le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
- b) entro il 31 luglio 2016, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sulla raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
- c) entro il 31 dicembre 2015, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
- d) entro il 30 settembre 2016, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
- e) entro il 30 giugno 2014, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio gli orientamenti di cui alla raccomandazione A, paragrafo 4;
- f) entro il 31 marzo 2017, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio una relazione sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2016.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI
